



Regione Campania

ALLEGATO A

**BANDO  
PER LA COPERTURA DELLE ZONE CARENTI  
DI ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA' ASSISTENZIALE  
ANNI 2002 - 2003 - 2004 - 2005**

**Art. 1  
ZONE CARENTI**

Le zone carenti di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale, accertate al 31.12.2005, sono quelle indicate negli elenchi sub B e C, allegati al presente decreto, distinte per ASL e per anno di riferimento.

**Art. 2  
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE**

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:

*Per l'Assistenza Primaria::*

- a) i medici che risultino già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della Regione Campania e quelli già inseriti in un elenco di altra Regione, ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna azienda. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
- b) i medici inclusi nelle graduatorie regionali definitive di medicina generale anni 2001, 2002, 2003, 2004 a valere rispettivamente sulle zone carenti da assegnare per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005.

*Per la Continuità Assistenziale:*

- c) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale in Aziende della Regione Campania o in Aziende di altra Regione, ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione che risultino titolari, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno tre anni dell'incarico dal quale provengono e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di base, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 500 e 266. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna azienda. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
- d) i medici inclusi nelle graduatorie regionali definitive di medicina generale anni 2001, 2002, 2003, 2004 a valere rispettivamente sulle zone carenti da assegnare per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005.

**Art. 3  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, come da modelli allegati, deve essere presentata in unico plico per tutte le annualità e per entrambe le tipologie di incarichi mediante raccomandata con avviso di ricevimento a:

REGIONE CAMPANIA  
A.G.C. Assistenza Sanitaria  
Settore 01 Prevenzione, Igiene e Assistenza Sanitaria  
Servizio 02 Medicina di Base  
Centro Direzionale Is. C/3  
80143 NAPOLI

entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente Bando sul B.U.R.C.. Il termine di presentazione, qualora scada in giorno festivo, si intende protratto al primo giorno seguente non festivo. Sull'esterno della busta deve essere apposta la seguente dicitura: "Contiene n. \_\_\_\_\_ domande di partecipazione assegnazione carenze 2002-2005".

2. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere firmata in calce dal candidato e ad essa deve essere allegata la fotocopia di un documento in corso di validità.
3. Le domande saranno considerate inviate nei termini se spedite entro la data di scadenza indicata al punto 1). La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la disfunzione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, del domicilio o del recapito indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
5. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
6. Saranno pertanto escluse:
  - le domande non firmate dal candidato;
  - le domande pervenute fuori termine;
  - le domande alle quali non è allegata la fotocopia del documento di riconoscimento dell'aspirante;
  - le domande per le quali ricorre uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 8 del presente Bando.

Art. 4  
CONTENUTO DELLA DOMANDA

Gli aspiranti di cui ai punti a) e c) dell'art. 2 del presente Bando sono tenuti a dichiarare nella domanda - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - l'anzianità di incarico. Gli aspiranti di cui ai punti b) e d) dell'art. 2 del presente Bando sono tenuti ad allegare alla domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7, copia dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 10 del presente bando, devono dichiarare la residenza storica.

Gli aspiranti di cui ai punti b) e d) del precedente art. 2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per l'anno di riferimento;

A pena di inammissibilità della domanda, gli aspiranti dovranno dichiarare:

- di non essere già titolari per l'incarico per il quale intendono concorrere all'atto della presentazione delle domande;
- la riserva percentuale alla quale gli aspiranti intendono concorrere, secondo quanto stabilito nei successivi artt. 5 e 6.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di verificare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni e di procedere all'esclusione dei candidati dalle procedure di assegnazione per difetto dei requisiti prescritti.

Eventuali dichiarazioni difformi alle certificazioni di servizio, che dovranno essere consegnate alle AA.SS.LL. all'atto del conferimento dell'incarico, determineranno la mancata assegnazione dello stesso e l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di autocertificazione.

Art. 5  
DEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI DI RISERVA

1. In applicazione dell'art. 2 comma 1 dell' Accordo Integrativo Regionale della medicina generale, reso esecutivo con DGRC n. 2128 del 20/06/2003, pubblicata sul BURC n. 32 del 21/07/2003, viene stabilito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 6, del D.P.R. 270/2000 e dalla norma finale 5 del medesimo DPR che nella Regione Campania, per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e continuità assistenziale accertati al 31.12.2005, fatto salvo il disposto di cui all'art. 20 comma 4 lett. a) e 49 comma 2 lett. a) è riservata la percentuale del 67% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti

norme di cui al decreto legislativo n. 368/99 e n. 277/03, e la percentuale del 33% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente.

2. Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

#### Art. 6 SCELTA DELLA RISERVA

In applicazione dell'art. 2, co. 3 dell' Accordo Integrativo Regionale della medicina generale, dell'art. 3 comma 8 del D.P.R. 270/2000, viene stabilito che gli aspiranti al conferimento di incarichi di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale di cui al presente bando possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione; la doppia o mancata indicazione costituisce motivo di esclusione definitiva. Pertanto tutti gli aspiranti, siano essi in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale che del titolo equipollente devono dichiarare, a pena di esclusione, la riserva per la quale intendono concorrere.

#### Art. 7 APPLICAZIONE DELLA NORMA FINALE N. 6 DEL D.P.R. 270/2000

Ai sensi della norma finale n. 6 del D.P.R. 270/2000, ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti e dei posti vacanti di continuità assistenziale nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 3, comma 6, del medesimo D.P.R. 270/00, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di assegnazione dell'incarico, del titolo di formazione specifica.

#### Art. 8 INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE - MOTIVI DI ESCLUSIONE PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI AMMESSI ED ESCLUSI

L'elenco degli ammessi conterrà anche l'indicazione delle eventuali cause di incompletezza per le quali è ammessa integrazione della domanda, così come indicato negli allegati ART e ARC.

L'elenco degli esclusi conterrà l'indicazione della causa di esclusione non sanabile così come indicato negli allegati EDT e EDC.

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito Internet della Regione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi costituisce notifica agli aspiranti sui quali incombe l'onere di verificare la presenza del proprio nominativo in detto elenco al fine della eventuale necessaria integrazione della domanda.

#### Art. 9 MODALITA' DI INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE

Nel caso di eventuali integrazioni delle domande da parte degli interessati, l'istanza dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. degli elenchi degli ammessi ed esclusi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata agli stessi Uffici dell'Assessorato alla Sanità.

La mancata integrazione della domanda nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi determina l'esclusione definitiva dalla graduatoria.

#### Art. 10 FORMULAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al fine del conferimento degli incarichi nelle zone carenti di *Assistenza Primaria*:

- i medici di cui all'art. 2 lettera a) del presente decreto (aspiranti per trasferimento), sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

L'anzianità di iscrizione negli elenchi - maturata entro la data di pubblicazione sul BURC del presente Bando, in riferimento a tutte le annualità - è determinata, secondo le modalità previste dal D.P.R. 270/2000 all'art. 20, sommando l'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi della Regione, detratti i

periodi di eventuale cessazione dall'incarico, con l'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza, ancorchè già compresa nella precedente. La valutazione dell'anzianità di servizio utile alla graduatoria di assegnazione rimane una competenza dell'Ufficio Centralizzato. I medici, pertanto, sono tenuti, nella compilazione della domanda e nell'eventuale presentazione dei ricorsi, esclusivamente alla dichiarazione dell'anzianità complessiva e di quella di provenienza senza determinarne la sommatoria.

- i medici di cui all'art. 2 lett. b) del presente decreto (aspiranti nuovo incarico) sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

- a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di riferimento;
- a.1) per i medici di cui al precedente art. 7 tale punteggio sarà integrato con p. 7.20;
- b) attribuzione di 5 punti ai medici che nell'ambito territoriale carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale;
- c) attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione Campania da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale.

I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui al punto a.1) del presente articolo devono allegare copia del titolo di formazione specifica in medicina generale; i medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono dichiarare la residenza storica.

- In caso di pari posizione in graduatoria gli aspiranti sono ulteriormente graduati nell'ordine secondo il voto di laurea, l'anzianità di laurea e la minore età.

Al fine del conferimento degli incarichi nelle zone carenti di *Continuità Assistenziale*:

- i medici di cui all'art. 2 lettera c) del presente decreto (aspiranti per trasferimento), sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

L'anzianità di servizio - maturata entro la data di pubblicazione sul BURC del presente Bando, in riferimento a tutte le annualità - è determinata, secondo le modalità previste dal D.P.R. 270/2000 all'art. 49, sommando l'anzianità totale di servizio effettivo in qualità di incaricato a tempo indeterminato nelle attività di continuità assistenziale o ex-guardia medica, detratti i periodi di eventuale cessazione dall'incarico, con l'anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex-guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorchè già compresa nella precedente. La valutazione dell'anzianità di servizio utile alla graduatoria di assegnazione rimane una competenza dell'Ufficio Centralizzato. I medici, pertanto, sono tenuti, nella compilazione della domanda e nell'eventuale presentazione dei ricorsi, esclusivamente alla dichiarazione dell'anzianità complessiva e di quella di provenienza senza determinarne la sommatoria.

- i medici di cui all'art. 2 lett. d) del presente decreto (aspiranti nuovo incarico) sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

- d) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale valevole per l'anno di riferimento;
- d.1) per i medici di cui al precedente art. 7 tale punteggio sarà integrato con p. 7.20;
- e) attribuzione di 5 punti ai medici che nell'ambito dell'A.S.L. nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria;
- f) attribuzione di 15 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione Campania da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale.

I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui al punto d.1) del presente articolo devono allegare copia del titolo di formazione specifica in medicina generale; i medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti e) e f) del presente articolo devono dichiarare la residenza storica.

In caso di pari posizione in graduatoria gli aspiranti sono ulteriormente graduati nell'ordine secondo il voto di laurea, l'anzianità di laurea e la minore età.

Con decreto del Dirigente del Settore Igiene, Prevenzione e Assistenza Sanitaria si procederà all'approvazione della graduatoria definitiva.

Art. 11  
MODALITA' E SEDE PER LE ASSEGNAZIONI

Il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria convocherà, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva prioritariamente i medici che hanno prodotto domanda di trasferimento e procederà entro i 20 giorni successivi con la convocazione dei medici che hanno prodotto domanda di conferimento.

La sede per l'assegnazione dei trasferimenti e dei conferimenti di nuovi incarichi è presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Campania, Is. C3 del Centro Direzionale di Napoli.

Art. 12  
CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE

Il medico che accetta l'incarico ai sensi dell'art. 20 comma 16 e dell'art. 49 comma 15 D.P.R. 270/2000, è cancellato, ai soli fini del conferimento degli incarichi di assistenza primaria e continuità assistenziale, dalle graduatorie uniche regionali di medicina generale utilizzate per le assegnazioni degli incarichi di cui al presente bando.

Art. 13  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Giunta Regionale della Campania A.G.C. Assistenza Sanitaria - Settore 01 Igiene, Prevenzione e Assistenza Sanitaria - C.d.N. Is. C/3 Napoli, per le finalità di gestione delle procedure di assegnazione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena esclusione dal concorso. Le medesime informazioni possono essere comunicate esclusivamente agli enti e alle strutture pubbliche direttamente interessate allo svolgimento delle procedure di assegnazione.